

CONVENZIONE

TRA

il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** (nel seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, Codice Fiscale 97222270585, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua (nel seguito anche denominata "DG SuA");

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

CONSIDERATO che il D.M. del 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 13/01/2020, registrazione n. 118, recante l'"individuazione e definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", prevede, tra l'altro, l'istituzione del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT);

CONSIDERATO che il suddetto Dipartimento è articolato in quattro direzioni generali:

- a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);

- b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);
- c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);
- d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).

CONSIDERATO che, a seguito della riorganizzazione di cui al citato D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, le competenze precedentemente in capo alla ex Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e delle acque in materia di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo sono state attribuite alla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua (DG SuA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2019, n. 282, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2020 e il triennio 2020-2022", come modificato dal decreto ministeriale 16 gennaio 2020, n. 12;

VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti, Fog. n. 235, in data 21 gennaio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili;

VISTO il D.M. n. 67 del 17 marzo 2020 che emana la Direttiva generale recante "indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2020" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, n. 8 del 24/04/2020 recante la Direttiva di secondo livello circa gli "obiettivi annuali operativi delle Direzioni Generali del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo", in corso di registrazione;

CONSIDERATO che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO che in ottemperanza ai principi di addizionalità e di integrazione dei Fondi, la programmazione del FSC ha carattere pluriennale ed è destinata ad individuare e finanziare i progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale;

CONSIDERATO che l'impianto strategico dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (cfr. §1.5.3), nel perseguire gli obiettivi posti dalla Strategia Europa 2020, ha mantenuto nel suo complesso una logica unitaria per l'impiego delle risorse comunitarie e nazionali e ha operato scelte di utilizzo dei diversi strumenti finanziari a disposizione;

CONSIDERATO che, in particolare, i Fondi nazionali sono orientati verso gli investimenti per le infrastrutture complesse e gli interventi, anche di matrice ambientale, di grande dimensione, il cui orizzonte temporale può andare oltre quello della programmazione comunitaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6

dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, iscrivendone l'80% in bilancio, destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962 milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio completando, così, la dotazione di risorse FSC 2014-2020 autorizzata dalla Legge di stabilità per il 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, che ha integrato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di ulteriori 5.000 milioni di euro, che diventa pertanto pari a 59.810 milioni di euro;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 che ha rifinanziato la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 di ulteriori 4.000 milioni che diventa pertanto pari a 63.810 milioni di euro;

VISTA la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell'art. 1, comma 703, della richiamata Legge di stabilità 2015, ha individuato le 6 aree tematiche di interesse del FSC e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l'ammontare complessivo di risorse FSC destinate all'area tematica "2. Ambiente";

CONSIDERATA l'adozione da parte della Cabina di regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, in data 1 dicembre 2016, del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), per un valore complessivo di 1.900,00 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2014/2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che, in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, ha approvato il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, suddiviso in 4 Sotto Piani tra i quali il sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", di competenza della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e del Acque (DGSTA), per un valore pari a 1.663,85 mln di euro;

CONSIDERATO che la sopra citata citata Delibera CIPE n. 55/2016, nell'ambito del sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", individua una quota di risorse pari a 41,610 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica;

VISTA la Delibera CIPE n. 99 del 22 dicembre 2017 che ha approvato il primo "Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014/2020" ed assegnato risorse pari a complessivi 116,4 milioni di euro per l'attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano "Interventi per la tutela del

territorio e delle acque” di competenza della DG STA;

VISTA la Delibera CIPE n. 11 del 28 febbraio 2018 che ha approvato il secondo “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014/2020” ed assegnato risorse pari a 782,00 milioni di euro per l’attuazione di ulteriori interventi, di cui 749,35 milioni di euro al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di competenza della DG STA;

CONSIDERATO che la sopra citata citata Delibera CIPE n. 11/2018, nell’ambito del sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, individua una quota di risorse pari a 19,00 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica;

VISTA la Delibera CIPE n. 13 del 4 aprile 2019 che ha approvato il terzo “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” che ha assegnato risorse, pari a 450 milioni di euro, per l’attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di competenza della ex DG STA;

CONSIDERATO che la sopra citata citata Delibera CIPE n. 13/2019, nell’ambito del sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, individua una quota di risorse pari a 7,40 milioni di euro per le attività di assistenza tecnica;

CONSIDERATO che la già citata Delibera CIPE n. 25/2016 ha individuato, inoltre, i principi/criteri di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;

VISTA la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo” del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020, con la quale, tra l’altro, viene fissato il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del suddetto Fondo all’anno 2025, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023;

VISTA la nota prot. 3136 del 6 novembre 2017 con la quale il Segretario Generale del MATTM, nel comunicare l’avvenuta registrazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 nel Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-IGRUE, ha invitato le singole Direzioni Generali, responsabili della gestione e attuazione dei sotto piani di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016, a voler procedere, per quanto di propria competenza, all’avvio operativo delle attività;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 86 del 29 aprile 2020 con il quale, alla luce della già citata riorganizzazione degli Uffici ministeriali, è stata definita, tra l’altro, l’articolazione della struttura organizzativa per la gestione e l’attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020;

TENUTO CONTO che il suddetto D.M. n. 86 del 29.04.2020, ha suddiviso il Sotto-Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, precedentemente in capo alla ex DG STA, in due distinti Sotto-Piani, così denominati:

- “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici”, in capo alla nuova Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua (SuA);
- “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Bonifica aree inquinate”, in capo alla Direzione Generale per il risanamento ambientale (RiA);

VISTO l’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l’articolo 192 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l’ANAC l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di "Organismo di diritto pubblico" di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo statuto sociale della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. "*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*" e che "*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO il Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, come previsto all'art. 11 dello stesso, abroga la Direttiva di cui al Decreto ministeriale n. 335 del 29 novembre 2018;

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, la presente Convenzione non deve essere sottoposta al controllo analogo ex ante;

VISTA la Direttiva concernente le attività della Sogesid S.p.A. per l'anno 2019, emanata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 maggio 2019 (GAB. Decreti Ministro 0000118 del 2/05/2019);

CONSIDERATO che Sogesid S.p.A., a seguito di apposite istanze presentate presso l'ANAC da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente del 29/01/2018 e del 28/12/2018, è stata inserita con delibera ANAC n. 428 del 15/05/2019 nell'elenco delle Società *in house* dei predetti Dicasteri, ai sensi dell'articolo 192, comma 1 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RILEVATA la necessità di imprimere un'accelerazione nell'attuazione agli interventi, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 703, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che peraltro impone alle amministrazioni titolari degli interventi il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate, e nel rispetto dei termini dei cronoprogrammi di cui allo stesso Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020, ed ai successivi I, II e III Addendum;

ATTESA la necessità da parte della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua di acquisire uno specifico servizio di supporto specialistico direttamente funzionale all'attuazione degli interventi prioritari e straordinari di propria competenza finanziati dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici";

RITENUTO necessario, nel perseguimento delle priorità politiche di cui al citato Atto di indirizzo del Sig. Ministro per l'anno 2020 e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero, ricorrere alla Sogesid S.p.A. al fine di reperire il supporto specialistico oggetto della presente Convenzione, necessario e funzionale all'attuazione degli interventi di competenza previsti dal citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", non reperibili all'interno dell'Amministrazione;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 19 dicembre 2018 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 15 gennaio 2019, n. 1-122, avente per oggetto la declinazione delle modalità procedurali, amministrative e finanziarie, volte a regolamentare i rapporti di carattere tecnico e specialistico, organizzativo ed economico tra il Ministero e la

Società, al fine di rendere funzionale la propria organizzazione all'attuazione delle linee di attività di assistenza tecnica affidate;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all'art. 9, disciplina i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 9, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti skills professionali ivi previsti;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell'art. 9 della vigente Convenzione Quadro, l'applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della medesima;

CONSIDERATO che la percentuale di spese generali da applicare successivamente alla predetta scadenza e fino alla conclusione delle attività oggetto del presente atto, sarà adeguata a seguito del perfezionamento della nuova Convenzione Quadro - ovvero della proroga della stessa - le cui condizioni saranno recepite nella presente Convenzione attraverso specifico atto;

VISTO il D.Lgs n. 88/2011 "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" che, agli artt. 1, 2, 4, dispone che le finalità di promozione dello sviluppo economico, di coesione sociale e territoriale nonché di rimozione degli squilibri economici siano perseguiti prioritariamente con le risorse del FSC – e dei Fondi strutturali europei – aventi carattere pluriennale, sulla base di principi e criteri tra i quali l'aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea";

CONSIDERATA pertanto la natura aggiuntiva delle attività di assistenza tecnica in questione, in quanto funzionali all'attuazione di un Piano di interventi pluriennale finanziato a valere su fondi aggiuntivi, quale il Fondo Sviluppo e Coesione e che pertanto esulano dall'ordinaria amministrazione;

RITENUTO opportuno, nonostante la specificità e la natura aggiuntiva delle attività di assistenza tecnica in questione, per ragioni di uniformità gestionale, adottare nel presente atto i medesimi criteri di determinazione dei corrispettivi previsti nella suddetta Convenzione Quadro per attività ordinarie;

TENUTO CONTO che le suddette risorse sono destinate anche al supporto degli interventi afferenti i settori della mitigazione del rischio idrogeologico e del servizio idrico integrato;

ATTESO che, in considerazione degli numero e della complessità degli interventi da realizzare, quota parte delle suddette, per € 6.000.000,00, sono state assegnate a favore della DG SuA e disciplinate nel presente Atto;

VISTA la nota prot. 32941 del 8.05.2020, con la quale la Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua ha chiesto alla Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica per attività di supporto tecnico-specialistico, dal 2020 al 2025, finalizzate a garantire l'implementazione e l'attuazione di interventi finanziati nell'ambito dello strumento finanziario FSC 2014-2020, attraverso cui vengono attuate politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale che vanno ad aggiungersi e ad integrarsi agli investimenti ed alle iniziative finanziate con risorse ordinarie;

VISTO la nota prot. n. U-01687 del 8.05.2020, con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso l'offerta tecnico-economica concernente il Piano Operativo di Dettaglio, predisposto dalla Società e condiviso dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, contenente la proposta di organizzazione delle attività richieste con la relativa previsione economica;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del MATTM – ai sensi dell'art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – è giustificato dalle esigenze del Ministero di ottenere supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che, ricorrendo all'expertise maturata dalla Società sulle tematiche di competenza, anche ai fini dell'attuazione di piani e programmi straordinari finanziati a valere su risorse aggiuntive quali quelle del FSC, il Ministero può ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi una efficace trasmissione dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei «benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche», come richiesto dalla norma citata;

RITENUTI soddisfatti, alla luce di quanto sopra esposto, i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per il mancato ricorso al mercato e per la congruità dell'offerta economica del soggetto *in house*;

ATTESO pertanto che la Sogesid S.p.A. è soggetto idoneo per l'espletamento delle attività tecnico-specialistiche richieste dalla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua;

CONSIDERATO che, sulla base delle attività previste e del fabbisogno di supporto tecnico – specialistico descritti nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio, condiviso tra la Direzione Generale e la Sogesid S.p.A. - facente parte integrante e sostanziale del presente atto - l'importo oggetto del presente Atto è stato quantificato in € 6.000.000,00 inclusa IVA al 22%;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria della presente Convenzione verrà assicurata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulle risorse espressamente assegnate dalle citate Delibere CIPE n. 55/2016, n. 11/2018 e n. 13/2019 per le attività di Assistenza Tecnica a supporto dell'attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 -Sotto Piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici" di competenza della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua;

VISTA la nota prot. ACT 5357 del 01.04.2019, con la quale il Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) – Settore “Autorità di Audit e Verifiche” presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, ha comunicato l’avvenuta validazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e della relativa manualistica del Piano Operativo Ambiente FSC 2014–2020;

CONSIDERATO che le erogazioni delle risorse finanziarie per l’espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dal Ministero, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PO Ambiente FSC 2014/2020 e secondo le modalità dettagliate nel presente Atto;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall’art. 15-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013 introdotto dall’art. 14 del Decreto Legislativo n. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”;

RITENUTA congrua l’offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso.

E PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto della Convenzione)***

1. Con la sottoscrizione del presente Atto la Sogesid S.p.A. garantisce, alle condizioni specificate nell’allegato Piano operativo di dettaglio e nei successivi articoli, il supporto tecnico e specialistico alla programmazione, gestione ed attuazione del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque – Mitigazione

rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici”, di competenza della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua (di seguito DG SuA), approvato con Delibera CIPE n. 55/2016 e relativi Addendum, richiamati nelle premesse. Nello specifico, la Sogesid S.p.A. garantirà il supporto tecnico specialistico, aggiuntivo e straordinario, per la tipologia stessa delle risorse finanziarie di riferimento, relativamente al seguente ambito di intervento:

Supporto ai Responsabili delle Linee di Azione (RLA) previste dal Sotto Piano “Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque – Mitigazione rischio idrogeologico, Miglioramento servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici”, per l’espletamento dei propri compiti di coordinamento e sorveglianza dell’attuazione degli interventi.

2. Le attività di supporto tecnico e specialistico saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla DG SuA del MATTM. I contenuti, nonché le modalità organizzative ed esecutive, delle attività di supporto tecnico e specialistico vengono precisate nel Piano Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all’ambito di intervento di cui all’articolo 2;
 - l’organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - gli indicatori di risultato e di output;
 - l’analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all’art. 5.
2. Per la realizzazione delle attività di supporto, di cui all’articolo 2, vista la rilevanza strategica ed in considerazione delle specificità tecniche necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, la Società, di concerto con il Ministero, potrà utilizzare personale dipendente dotato di specifiche competenze gestionali e/o settoriali, ovvero avvalersi di consulenti esterni, in caso di indisponibilità di figure professionali da allocare per l’attuazione della presente Convenzione, ricorrendo in quest’ultimo caso al reclutamento mediante procedura selettiva, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all’approvazione della Direzione Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD.
4. La declinazione di dettaglio delle attività pluriennali, con la relativa organizzazione del Gruppo di Lavoro, sarà oggetto di un successivo Piano Esecutivo.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31 ottobre 2025 a decorrere dalla comunicazione, da parte della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, dell'avvenuta registrazione della stessa da parte degli organi competenti.
2. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., su richiesta della stessa Società e accettazione del Ministero, mediante sottoscrizione di apposito Atto, da stipularsi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza, al fine di consentire il completamento dei previsti adempimenti di coltrollo da parte degli Organi competenti.

Articolo 5
(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, stanziava un importo complessivo massimo pari a € 4.918.032,79 (quattromilioninovecentodiciottomilatrentadue/79) più IVA al 22% per un totale di € 6.000.000,00 (seimilioni/00), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato POD.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse di competenza della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero, attribuite per le attività di assistenza tecnica ed individuate nell'ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" e dei relativi Addendum, richiamate nelle premesse.
3. I pagamenti a favore della Sogesid S.p.A. sono erogati mediante anticipazione, pagamenti intermedi e saldi, come indicato nei successivi commi 5, 6 e 7, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PO Ambiente FSC 2014/2020 citato nelle premesse.
4. Successivamente all'approvazione, da parte della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua, del Piano Esecutivo di cui all'art. 3, comma 4 - trasmesso dalla Sogesid S.p.A. entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto - è prevista l'erogazione a titolo di anticipazione di un importo pari al 10% del valore finanziario complessivo della presente Convenzione, di cui al sopra citato comma 1. La predetta anticipazione sarà detratta nelle successive richieste di erogazione dei pagamenti intermedi.
5. I pagamenti intermedi sono disposti, in coerenza con il Si.Ge.Co, fino all'85% dell'importo complessivo della presente Convenzione, previa formale richiesta di erogazione da parte della Sogesid S.p.A. alla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero, corredata dalla documentazione amministrativo-contabile con la quale sono debitamente rappresentate e giustificate le spese sostenute, in particolare:

- a. i giustificativi di impegno, nello specifico, provvedimenti che originano la prestazione o la fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.);
 - b. i giustificativi della prestazione o della fornitura, nello specifico, documenti che descrivono la prestazione o la fornitura (ad esempio: fatture, ricevute esenti IVA, ecc.);
 - c. le quietanze/giustificativo di pagamento, nello specifico, documenti che attestano, in maniera inequivoca, l'avvenuto pagamento della prestazione o fornitura (ad esempio: il mandato di pagamento con relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella causale del riferimento al progetto);
 - d. documentazione probatoria delle attività realizzate: SAL (stato avanzamento lavori), report delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc..
6. Al raggiungimento di un livello di spesa pari al 100% del costo complessivo la Sogesid S.p.A. può richiedere la liquidazione del saldo finale, corrispondente alla quota residua del 5% dell'importo finanziato. Il saldo del finanziamento viene erogato ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità (in caso di acquisizione di beni e servizi) ed a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese. A tal fine, la Sogesid S.p.A. trasmette la richiesta di liquidazione del saldo finale, corredata da: a) rendiconto finale delle spese sostenute e b) documentazione amministrativo-contabile di cui al comma precedente.
 7. I pagamenti a favore della Sogesid S.p.A saranno erogati dal Ministero previo perfezionamento degli adempimenti di Legge contabili ed amministrativi, nei limiti della disponibilità di cassa ed in coerenza con quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e da successive Delibere e Circolari recanti disposizioni e aggiornamenti circa le modalità di adempimento e funzionamento dei Piani Operativi finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).
 8. La documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
 9. Previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione a seguito di verifica della regolarità amministrativo-contabile e della regolarità dell'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, Sogesid S.p.A. emetterà le fatture intestandole al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97222270585. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, la Direzione Generale provvederà alla liquidazione mediante accreditamento su c/c Bancario indicato in calce alle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
 10. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 629 della Legge n. 190 del 2014 (LS 2015), al pagamento delle fatture emesse dalla Sogesid S.p.A.

11. Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, per consentire alla Società di emettere e trasmettere correttamente la fattura, si informa che il codice IPA della Direzione Generale è il seguente: 8HCH2C. In caso di variazione del codice IPA, la Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Società.
12. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell’allegato POD.
13. Le spese generali per le prestazioni rese dalla Sogesid S.p.A. sono determinate, ai sensi dell’art. 9, lettera b) della Convenzione Quadro, utilizzando il criterio del tasso forfettario applicato nella misura del 14% dei costi diretti, fino alla scadenza della vigente Convenzione Quadro.
14. La percentuale di spese generali da applicare successivamente alla scadenza di cui al precedente comma e fino alla conclusione delle attività oggetto del presente atto, sarà adeguata a seguito del perfezionamento della nuova Convenzione Quadro – ovvero della proroga della stessa - le cui condizioni saranno recepite nei termini indicati all’art. 13.
15. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti nell’ambito della presente Convenzione, preventivamente autorizzati dalla Sogesid S.p.A. e validati dalle strutture ministeriali, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa, a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD di cui all’art. 3.

Articolo 6 ***(Responsabile della Convenzione)***

1. Il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell’Acqua del Ministero è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il dirigente della Direzione Operativa Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7
(Obblighi della Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora rilevi:
 - a) entro 60 giorni dall'avvio della Convenzione, la non adeguatezza delle figure professionali;
 - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.
3. Ferma restando la garanzia del raggiungimento dei risultati previsti nel presente Atto, la Sogesid S.p.A. potrà attribuire ulteriori incarichi ai componenti del Gruppo di Lavoro, solo previa comunicazione al Ministero.

Articolo 8
(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 10 **(Recesso)**

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni.

Articolo 11 **(Controversie)**

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Capo del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT), che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La Struttura Organizzativa interessata e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente commi 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12 **(Proprietà dei risultati)**

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo

svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 13
(Clausola di adeguamento)

1. A seguito dell'entrata in vigore di una nuova Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Sogesid – ovvero in caso di proroga della stessa - le condizioni ivi previste saranno recepite nella presente Convenzione attraverso la stipula di specifico atto.

Articolo 14
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria, n. 35.

Articolo 15
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate ed espressamente di acconsentire che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 17
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 18
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Articolo 19
(Trattamento dei dati personali)

1. Responsabili del trattamento dei dati sono il Direttore Generale della Direzione per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Presidente e Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Il Direttore Generale della Direzione per la
Sicurezza del Suolo e dell'Acqua
Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.